



PROGETTO “PROVINCE & COMUNI - LE PROVINCE E IL SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI”

MANUALISTICA A SUPPORTO DELLE SUA
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

LINEE GUIDA

ALLEGATO I.7

**IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO**

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

Consultazioni preliminari di mercato nel «vecchio» codice (art. 66)

- prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la **preparazione dell'appalto** e per lo svolgimento della relativa procedura e per **informare** gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi
- le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire **consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica** da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Partecipazione precedente di candidati o offerenti (art. 67)

- qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66 o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta **misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata** dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di **informazioni pertinenti scambiate** nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di **termini adeguati per la ricezione delle offerte** costituisce minima misura adeguata.
- qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è **escluso** dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a 10 giorni, a **provare** che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza
- le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

Consultazioni preliminari di mercato nel «nuovo» codice (art. 77)

- le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per **predisporre gli atti di gara**, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per **informare** gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti
- le stazioni appaltanti possono acquisire **informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica**, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti (art. 78)

- qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta **misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata** dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di **informazioni pertinenti scambiate** nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di **termini adeguati per la ricezione delle offerte** costituiscono la minima misura adeguata
- qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a 10 giorni, ogni elemento idoneo a **provare** che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è **escluso** dalla procedura
- le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112